

La presente copia fotostatica composta di
n. 10 fogli è conforme al suo originale

Roma, li 10 FEB. 2008



21 DIC. 2005

*Il Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio*

CORTE DEI CONTI

30.12.05 003615

UFF. CONTR. INFRASTR.
E TERRITORIO

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE**

UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO
10 FEB. 2008
98
IL CONSIGLIERE
Volentieri

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi", ed in particolare l'articolo 17, comma 4, che detta la disciplina delle attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTO in particolare l'articolo 15, comma 4, che dispone che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approvi il Progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizzi la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 15, per il quale l'autorizzazione del Progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e pertanto sostituisce, ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti

A

e delle attrezzature necessarie all'attuazione del Progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Piombino" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 10 gennaio 2000 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino";

VISTO l'art. 11, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 che consente la progettazione per fasi degli interventi di bonifica indicando le relative condizioni;

VISTO il documento "Piano di caratterizzazione area inserita nella variante seconda del piano regolatore portuale" trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 14 febbraio 2002 con protocollo n. 1027/02, acquisita dal Ministero dell'Ambiente al protocollo n. 1745/RIBO del 20 febbraio 2002;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 26 luglio 2002 che, sulla scorta del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi istruttoria svoltasi in data 16 luglio 2002, ha approvato con prescrizioni il "Piano di caratterizzazione area inserita nella variante seconda del piano regolatore portuale";

VISTO il documento "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra - variante II" trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 10 dicembre 2002 con protocollo n. 7711/02, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 11671/RIBO/B dell'11 dicembre 2002;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 23 dicembre 2002 che, sulla scorta del parere espresso dalla Conferenza dei Servizi istruttoria svoltasi il 17 dicembre 2002, ha ritenuto di dover rinviare l'approvazione del documento "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra - variante II", subordinandola all'acquisizione dei risultati analitici della relativa validazione effettuata da parte dell'ARPAT;

VISTA la nota trasmessa dal Dipartimento provinciale di Massa Carrara dell'ARPAT con protocollo n. 66 del 10 gennaio 2003, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 632/RiBo/B del 21 gennaio 2003, con allegati i certificati analitici relativi al documento "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra - variante II", dal cui esame è emerso il superamento per alcuni campioni dei limiti previsti dal Decreto del Ministero

dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 18 febbraio 2003 che ha approvato con prescrizioni il documento "Risultati della caratterizzazione delle aree a terra – variante II";

VISTO il "Progetto di bonifica area Variante II del Piano Regolatore Portuale – Progetto preliminare" trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 22 gennaio 2004 con protocollo n. 04/520, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 822/QdV/DI del 28 gennaio 2004;

VISTA la nota consegnata, nel corso della Conferenza dei Servizi istruttoria del 15 aprile 2004, dal Dipartimento Sub-provinciale di Piombino dell'ARPAT con protocollo n. 850/1.23.Piombino-4 del 14 aprile 2004, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 6000/QdV/DI del 16 aprile 2004, nella quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al "Progetto di bonifica area Variante II del Piano Regolatore Portuale – Progetto preliminare";

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 23 aprile 2004 che ha approvato con prescrizioni, comprese quelle indicate dal Dipartimento Sub-provinciale di Piombino dell'ARPAT, il "Progetto di bonifica area Variante II del Piano Regolatore Portuale – Progetto preliminare" a condizione che l'Autorità Portuale di Piombino presenti un documento integrativo che recepisca tutte le prescrizioni indicate;

VISTO il "Progetto definitivo (prima fase) relativo alla bonifica dell'area Variante II del P.R.P., del Porto di Piombino" trasmesso dall'Autorità Portuale di Piombino con nota del 16 luglio 2004 con protocollo n. 4841/04, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13072/QdV/B del 21 luglio 2004, che recepisce, tra l'altro, le prescrizioni formulate dalla citata Conferenza di Servizi decisoria del 23 aprile 2004;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del 12 ottobre 2004 che ha sottolineato come il Progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto rappresenti uno stralcio relativo al "Settore 1 – Area Carbonili antistante al mare" ai fini di un successivo riutilizzo, evidenziando che qualunque altra area inclusa nella "Variante II a terra del Piano Regolatore Portuale", prima di un suo eventuale riutilizzo, dovrà essere necessariamente caratterizzata a maglia 25 x 25 metri, come già peraltro richiesto nelle Conferenze di Servizi del 18 febbraio 2003 e del 23 aprile 2004;

VISTA la nota del Dipartimento Sub-provinciale di Piombino dell'ARPAT con protocollo n. 01.23.07/04 – 2206 del 12 ottobre 2004, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 17919/QdV/B del 21 ottobre 2004 nella quale, in merito al Progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto, sono state formulate le seguenti prescrizioni:

1. per quanto riguarda la profondità degli scavi finalizzati all'asportazione della lente di materiale contaminato nel progetto presentato è stata accertata una profondità massima di -10,5 metri di strato contaminato, mentre la bonifica prevista si spinge solo a -8,5 metri sotto il piano di campagna nei settori sud e centrale ed a -7 metri nel settore nord. Nel progetto è inoltre previsto l'eventuale approfondimento della quota di bonifica in funzione dei risultati delle analisi di controllo. Poiché nel progetto preliminare si indicava che il terreno inquinato è presente anche a quote inferiori a -8,5 m, sarebbe opportuno effettuare lo scavo e la rimozione del terreno fino ad una profondità, rispetto al piano di campagna, pari al massimo ipotizzato per la presenza di terreno contaminato in ognuno dei tre settori individuati. In particolare considerando che esistono, per tutta la sezione stratigrafica del Settore 1, insufficienti evidenze analitiche, in quanto la valutazione della presunta contaminazione è stata eseguita su base stratigrafica, si richiede una profondità degli scavi almeno pari a -10,5 metri per il settore sud, -9,5 metri per il settore centrale ed almeno -8,5 metri per il settore nord, comunque fino agli strati superiori delle sabbie marine grigie, che saranno oggetto di verifica analitica e di controllo della conformità ai limiti normativi;
2. restano a carico del proponente le attività espletate dall'ARPAT in ottemperanza all'articolo 56 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 32/R del 17 luglio 2001 ed in base al tariffario delle prestazioni erogate dall'ARPAT Tabella 4, punto 9, approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1483 del 23 novembre 1998 e ss. mm. ii.;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 28 ottobre 2004 che ha ritenuto approvabile il "Progetto definitivo (prima fase) relativo alla bonifica dell'area Variante II del P.R.P., del Porto di Piombino" a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il terreno rimosso è un rifiuto e come tale deve essere stoccato in maniera adeguata e caratterizzato per cumuli;
2. per l'area di stoccaggio dei terreni scavati, dovranno essere previste tutte le caratteristiche tecniche e le modalità operative idonee per lo stoccaggio provvisorio di materiale contaminato;
3. l'eventuale riutilizzo *in situ* dei terreni scavati deve essere effettuato sulla base dei seguenti criteri:
 - le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica inferiore ai 2 mm., devono risultare conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in conformità con la destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre

1999, n. 471, realizzato sulla frazione superiore ai 2 mm., con una durata di 24 ore, devono essere conformi ai limiti della Tabella "Acque sotterranee" dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

4. nel caso in cui il riutilizzo avvenga fuori del sito il terreno dovrà essere gestito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
5. per quanto riguarda la profondità degli scavi finalizzati all'asportazione della lente di materiale contaminato nel progetto presentato è stata accertata una profondità massima di -10,5 metri di strato contaminato mentre la bonifica prevista si spinge solo a -8,5 metri sotto il piano di campagna nei settori sud e centrale ed a -7 metri nel settore nord. Nel progetto è inoltre previsto l'eventuale approfondimento della quota di bonifica in funzione dei risultati delle analisi di controllo. Poiché nel progetto preliminare si indicava che il terreno inquinato fosse presente anche a quote inferiori a -8,5 metri, sarebbe opportuno effettuare lo scavo e la rimozione del terreno fino ad una profondità, rispetto al piano di campagna, pari al massimo ipotizzato per la presenza di terreno contaminato in ognuno dei tre settori individuati. In particolare considerando che esistono, per tutta la sezione stratigrafica del Settore 1, insufficienti evidenze analitiche, in quanto la valutazione della presunta contaminazione è stata eseguita su base stratigrafica, si richiede una profondità degli scavi almeno pari a -10,5 metri per il Settore sud, -9,5 metri per il Settore centrale ed almeno -8,5 metri per il Settore nord, comunque fino agli strati superiori delle sabbie marine grigie, che saranno oggetto di verifica analitica e di controllo della conformità ai limiti normativi;
6. il controllo delle pareti e del fondo scavo, dopo la rimozione dei terreni contaminati, dovrà essere effettuato a maglia almeno 25 x 25 metri (come previsto), e comunque dovrà essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo (Provincia ed ARPAT). Si chiede inoltre che la profondità di prelievo dei campioni di controllo sulle pareti laterali dello scavo sia tale da includere anche la zona nella quale è stata rilevata la contaminazione;
7. il diaframma di pali deve essere realizzato in modo tale da evitare eventuali fenomeni di *cross-contamination* tra falde sovrapposte;
8. a completamento della bonifica deve essere assicurato che non si verifichino fenomeni di propagazione della contaminazione da parte delle acque superficiali e sotterranee verso la zona di terreno bonificata;
9. quanto sopra riportato attiene ai soli aspetti di salvaguardia ambientale e limitatamente al livello di dettaglio del progetto. Restano pertanto da verificare nelle sede opportune e competenti tutti gli altri aspetti progettuali a livello esecutivo, nonché di buona realizzazione e gestione delle future opere;
10. restano a carico del proponente le attività espletate dall'ARPAT in ottemperanza all'articolo 56 del Decreto del Presidente della Giunta

Regionale Toscana n. 32/R del 17 luglio 2001 ed in base al tariffario delle prestazioni erogate dall'ARPAT Tabella 4, punto 9, approvato con Delibera Giunta Regionale n. 1483 del 23 novembre 1998 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che la citata Conferenza di Servizi decisoria del 28 ottobre 2004 ha deliberato, inoltre, che, ai fini dell'approvazione finale mediante Decreto interministeriale, il "Progetto definitivo (prima fase) relativo alla bonifica dell'area Variante II del P.R.P., del Porto di Piombino" dovrà essere integrato tenendo conto delle prescrizioni di cui al punto precedente;

VISTA la nota trasmessa il 10 dicembre 2004 dall'Autorità Portuale di Piombino con protocollo n. 8044/04 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 21478/QdV/DI del 15 dicembre 2004 e relativa al recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 28 ottobre 2004;

VISTA la nota trasmessa l'11 febbraio 2005 dall'Autorità Portuale di Piombino con protocollo n. 1137/05 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 3493/QdV/DI del 16 febbraio 2005 contenente ulteriori approfondimenti e dettagli di progetto in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 28 ottobre 2004;

CONSIDERATO che la Direzione Qualità della Vita, a seguito dell'istruttoria tecnica sulle integrazioni del Progetto definitivo presentato, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- per quanto riguarda la piazzola di stoccaggio del riporto superficiale, è necessario che l'impermeabilizzazione di fondo sia realizzata mediante un telo in HDPE di spessore pari a 2 mm. e che detto telo sia poggiato su un idoneo strato di regolarizzazione del fondo, al fine di impedire cedimenti differenziali a seguito del passaggio delle macchine operatrici, e sia adeguatamente protetto, al fine di evitare fenomeni di punzonamento e rottura;
- è necessario effettuare il monitoraggio della qualità della falda sottostante l'area di riutilizzo prima, durante e dopo l'operazione di posa dei terreni riutilizzati;

VISTA la nota con protocollo n. 124/82519/13-03 del 7 luglio 2005, acquisita al protocollo della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con protocollo n. 21494/QdV/DI del 26 ottobre 2005, con la quale la Regione Toscana esprime l'intesa sul presente provvedimento;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo (prima fase) relativo alla bonifica dell’area Variante II del P.R.P., del Porto di Piombino”, acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al prot. 13072/QdV/DI del 21 luglio 2004, così come integrato con le note dell’Autorità Portuale di Piombino del 10 dicembre 2004 con protocollo n. 8044/04 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 21478/QdV/DI del 15 dicembre 2004 e dell’11 febbraio 2005 con protocollo n. 1137/05 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 3493/QdV/DI del 16 febbraio 2005, nonché a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - per quanto riguarda la piazzola di stoccaggio del riporto superficiale, è necessario che l’impermeabilizzazione di fondo sia realizzata mediante un telo in HDPE di spessore pari a 2 mm. e che detto telo sia poggiato su un idoneo strato di regolarizzazione del fondo, al fine di impedire cedimenti differenziali a seguito del passaggio delle macchine operatrici, e sia adeguatamente protetto, al fine di evitare fenomeni di punzonamento e rottura;
 - è necessario effettuare il monitoraggio della qualità della falda sottostante l’area di riutilizzo prima, durante e dopo l’operazione di posa dei terreni riutilizzati.
2. L’elaborato progettuale sarà conservato presso l’Archivio della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 28 ottobre 2004;
3. L’area oggetto dell’intervento di bonifica di cui al comma 1 è individuata catastalmente dalla particella 127 del Foglio catastale n. 76 del Comune di Piombino, così come indicato nella nota dell’Autorità Portuale di Piombino del 13 aprile 2005 con protocollo n. 2630/05, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7252/QdV/DI del 13 aprile 2005;
4. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
5. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara ai sensi dell’articolo 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dell’articolo 12 del Decreto del Ministro dell’Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
6. È fatto salvo l’obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all’esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 per la destinazione d'uso del sito che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta dall'Autorità Portuale di Piombino un'apposita variante al Progetto di cui al comma 1 dell'art. 1 da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

ART. 3


1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi, come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura dell'Autorità Portuale di Piombino a favore della Regione Toscana, per una somma pari al 20% dell'importo totale dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in Euro 2.352.054,00 (Euro duemilionitrecentocinquantaduemilacinquantaquattro/00).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
VISTO u. 706
Add. 28/12/05
IL DIRETTORE



DELA